



COMUNE DI CINQUEFRONDI
(Provincia di REGGIO CALABRIA)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 19 del 04/06/2008

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs 507/93)**

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Servizio di Nettezza Urbana</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Caratteri della Tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Presupposto della Tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree tassabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>	<i>Pag. 9</i>
Capo Secondo	TARIFFE	
<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Tariffe per particolari condizioni d'uso</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>Pag. 12</i>
Capo Terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA	
<i>Art. 16</i>	<i>Denunce</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Compiti degli Uffici interni</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Rateizzazioni</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 16</i>
Appendice A	CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D.Lgs. 507/93	<i>Pag. 17</i>

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19/9/1982 n. 915, in conformità all'art. 59 del D.lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto L.gs. 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, compresi nel territorio comunale, in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non perimetrata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui all'art. 2 ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aria scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto dal primo affittuario.

ART. 5

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti non rientranti in zona perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - In misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri.
 - In misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 1000 metri.
 - In misura pari al 20% della tariffa se la suddetta distanza supera i 1000 metri e fino a 1500 metri.
3. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
4. La medesima riduzione si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta. Le suddette condizioni, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta debbono essere fatte constatare mediante diffida al competente Ufficio Tributi Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro il termine di gg. 10 a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima di collocazione che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 6
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 7
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
5. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a

produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate all'art. 8 comma 2 lettera d).

6. Qualora le parti comuni di condominio non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota secondo il presente prospetto:

- Aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 2 condomini.-
- Aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini.-
- Aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini.-

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- a. Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b. Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d. Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- e. Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f. Unità immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari soggette alla tassa, purché risultino prive di arredamento e comunque non utilizzate.
- g. Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- h. Legnaie esterne e semichiusure;
- i. Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri nelle quali non sia possibile la permanenza;

- j. Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.
- k. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazioni purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a. Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - b. Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - c. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - d. Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - e. Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - f. Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - g. Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - h. Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - i. Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - j. Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione;
 4. Sono altresì esclusi dalla tassa;
 - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientali o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
 - gli edifici di proprietà del Comune;
 - gli edifici adibiti al culto Pubblico;
 - orfanotrofi.
 5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento

dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, e, più in generale, per gli esercizi in cui si producono o sia necessario smaltire rifiuti tossici, speciali e nocivi, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene concordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, allegando la prevista documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
• Falegnamerie.....	max 20%
• Autocarrozzerie.....	max 30%
• Autofficine per riparazione veicoli.....	max 30%
• Gommisti.....	max 30%
• Autofficine di elettrauto.....	max 30%
• Distributori di carburante.....	max 30%
• Rosticcerie.....	max 20%
• Pasticcerie.....	max 20%
• Lavanderie.....	max 30%
• Verniciatura.....	max 30%
• Officine meccaniche.....	max 30%
• Laboratori fotografiche.....	max 25%
• Gabinetti dentistici.....	max 30%
• Laboratori d'analisi.....	max 30%
• Altri.....	max 20%

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Nelle unità immobiliare adibite a civile abitazione in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
3. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è

- misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
4. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
 5. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
 6. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recitanti pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.
 7. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
 8. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
 9. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità all'art. 61 del Decreto Lgs. 507/1993, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere indicato anche il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento. Non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26

CAPO SECONDO

TARIFFE

ART. 11

DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del d.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta.
3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.
4. Per ogni categoria o sotto categoria omogenea vengono individuati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Detti coefficienti sono determinati sulla base di apposite indagini, anche campionarie, effettuate dal soggetto gestore del servizio sotto il controllo del Comune, oppure, in mancanza, attraverso analoghe forme di rilevazione compiute in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche dello sviluppo socio-economico o da dati statistici medi rilevabili dagli studi effettuati dagli organi competenti. Per la determinazione di detti coefficienti si tiene altresì conto di quelli fissati dal DPR 158/98.

ART. 13

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali assoggettabili a tassa.

ART. 14

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Nessuna esenzione è prevista fino a quando il Comune non potrà assicurare la copertura di spesa necessaria per poter consentire ulteriori speciali agevolazioni ed esenzioni con risorse diverse agevolazioni ed esenzioni con risorse diverse dai proventi della tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97, hanno diritto ad una riduzione della tassa.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al **35% della tassa**.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 22/97, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato dall'utente e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con la prima fatturazione utile. Qualora l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata a tassa dell'attività ed coefficiente di produzione annuo stimato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa, indicato nel D.P.R. 158/98.

5. Nel calcolo delle quantità di rifiuti totali avviati al recupero non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, nonché dei rifiuti assimilati avviati al recupero mediante conferimento al servizio pubblico. Ai fini del calcolo della quantità totale dei rifiuti prodotti impiegato per la determinazione della percentuale di riduzione della quota variabile, non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, come definiti dalle normative vigenti
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
7. Le esenzioni e le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART. 15

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la Tassa giornaliera di Smaltimento può essere versata su apposito bollettino da richiedere all'Ufficio Tributi del Comune. In caso di uso di fatto della tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 16 DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 507/1993, direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune.
2. Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ad aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
6. La denuncia deve contenere:
 - a. L'indicazione del codice fiscale.
 - b. Cognome e nome , nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza.
 - c. Per gli Enti, gli Istituti, le Associazioni, le Società e le altre organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali.
 - d. L'ubicazione, la superficie e i dati catastali (foglio, Particella, sub) dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati.
 - e. Il titolo di utilizzo o detenzione dei locali e delle aree (proprietario, affittuario ecc.).
 - f. La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree.
 - g. La provenienza.
 - h. La data in cui è presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

ART. 17

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs n. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare , cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione , che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
4. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dal funzionario responsabile entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
6. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 18

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 19

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 20

RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo, secondo le disposizioni dell'art. 72 del D.Lgs 507/93.

ART. 21

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 22

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza del ruolo.

ART. 23

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2008.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

APPENDICE "A"

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE

Art. 68 D.Lgs. 507/93

cat 1	musei, archivi, biblioteche, scuole, teatri, palestre, impianti sportivi, attività socio-culturali, politiche e religiose, ecc.
cat 2	esercizi per il commercio di generi alimentari, supermercati e simili- attività commerciali al dettaglio- attività commerciali all'ingrosso- esposizioni
cat 3	somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti, trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie, ortofrutta, pescherie, macellerie.
cat 4	uffici in genere, studi e gabinetti professionali, circoli sportivi e ricreativi, laboratori analisi e fisioterapici, caserme, banche ed istituti di credito, uffici postali, agenzie di viaggio e assicurative
cat 5	laboratori o magazzini di deposito dove si svolgono attività artigianali ed industriali ivi compresi i locali adibiti a mensa, ad uffici e a servizi igienico - sanitari
cat 6	abitazioni e relative dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, cantine, soffitte praticabili, terrazze chiuse, ecc.), alberghi, case di cura, orfanotrofi, convitti.